



DECRETO-LEGGE 31 maggio 2024, n. 71

Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.

- I. Istituzione seconda fascia educazione motoria alla primaria**
- II. Ore di insegnamento educazione motoria alla primaria**
- III. Educazione motoria in tutte le classi della scuola primaria**
- IV. Estensione partecipazione corsi Indire**
- V. Tutela specializzati estero**
- VI. Trasformazione posti in deroga e assunzioni con trentasei mesi**
- VII. Conferma nei ruoli**
- VIII. Assunzioni da GPS posto comune**
- IX. Immissioni in ruolo specializzati estero**
- X. Concorso PNRR abilitante**
- XI. Educazione civica come disciplina autonoma**
- XII. Organico PNRR e Agenda Sud**
- XIII. Mobilità docenti assunti su posto a TD**
- XIV. Misure urgenti DSGA**
- XV. Durata servizio all'estero**
- XVI. Durata servizio all'estero e valorizzazione del personale/1**
- XVII. Durata servizio all'estero e valorizzazione del personale/2**
- XVIII. Valorizzazione del personale dell'Università**
- XIX. Misure a sostegno delle Assunzioni negli Enti e istituzioni di Ricerca.**
- XX. Misure a sostegno della contrattazione integrativa negli Enti e Istituzioni di Ricerca.**
- XXI. Misure per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli Enti vigilati dal MUR**
- XXII. Contratti di Ricerca**

Art. 5
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport

I. Istituzione seconda fascia educazione motoria alla primaria

Si inserisce il comma

Nelle more della definizione ordinamentale dei titoli di accesso alla classe di concorso «Scienze motorie e sportive nella scuola primaria» di cui all'articolo 1, comma 329, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per detta classe di concorso è istituita a partire dal 2024/25 in aggiunta alla prima fascia la seconda fascia delle Graduatorie provinciali delle supplenze e la relativa terza fascia di istituto, cui possono accedere i soggetti in possesso di laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 « Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate » o nella classe LM-68 « Scienze e tecniche dello sport » o nella classe LM-47 « Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie » oppure di titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009.

Motivazione: appare corretto istituire anche una seconda fascia per le graduatorie del personale che svolge servizio per educazione motoria alla prima al fine di consentire di aggiornare i punteggi del personale che ha svolto servizio come non specializzato.

II. Ore di insegnamento educazione motoria alla primaria

Si inserisce il comma

Al comma 333 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 al primo periodo le parole “non più di due” sono sostituite con “due” .

Motivazione: L'introduzione dell'educazione motoria nella scuola primaria è apprezzabile poiché a salvaguardia della salute e preludio per uno stile di vita sano da annoverare come fattore culturale decisivo per il benessere individuale e del singolo cittadino. Affinché le ore di insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria siano efficaci è bene garantire che non si vada al di sotto delle due ore settimanali di insegnamento.

III. Educazione motoria in tutte le classi della scuola primaria

Si inserisce il comma

Al comma 329 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole “nelle classi quarte e quinte” sono soppresse. Conseguentemente è soppresso il comma 330.

Motivazione: La modifica intende introdurre la pratica dell'educazione motoria fin dal primo anno della scuola elementare poiché l'educazione posturale è fondamentale nei primi anni di sviluppo dell'individuo. L'introduzione dell'educazione motoria nella scuola primaria è apprezzabile poiché a salvaguardia della salute e preludio per uno stile di vita sano da annoverare come fattore culturale decisivo per il benessere individuale e del singolo cittadino. Affinché le ore di insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria siano efficaci è bene che si introduca l'insegnamento a partire dalla prima classe della scuola primaria come da illustrazione delle linee programmatiche del ministro dello Sport.

Art. 6

Potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità

IV. Estensione partecipazione corsi Indire

Al comma 2 le parole "cinque anni" sono sostituite con "dieci anni".

Motivazione: dato il numero ancora molto alto di docenti non specializzati che prestano servizio su posto di sostegno è utile estendere la platea di coloro che saranno ammessi a partecipare ai percorsi di formazione.

Art. 7

Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i possessori di titolo conseguito all'estero, in attesa di riconoscimento

V. Tutela specializzati estero

Sono apportate le seguenti modificazioni:

Al primo periodo le parole "e hanno pendente, oltre i termini di legge, il procedimento di riconoscimento del titolo di formazione ovvero hanno in essere un contenzioso amministrativo per mancata conclusione, entro i termini di legge, del procedimento", con le seguenti "e hanno pendente, il procedimento di riconoscimento e/o di equivalenza del titolo di formazione ovvero hanno in essere un contenzioso amministrativo per mancata conclusione, o di annullamento del decreto di diniego riferito alla istanza di riconoscimento del titolo".

Dopo le parole "se contestualmente all'iscrizione, presentano rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento sul sostegno" si aggiungono le seguenti "la cui efficacia è condizionata risolutivamente al conseguimento della idoneità del percorso formativo.

Al comma 1 si aggiunge in fine "La rinuncia comunque espressa, non ha alcun effetto né sullo scioglimento della riserva prevista dall'art 7 co.4 lett. E della O.M. n°88/2024, né sulle procedure di reclutamento dei docenti cui si accede con riserva di accertamento del titolo estero, non comportando né la revoca di contratti a tempo indeterminato né determinato, eventualmente già conferiti a coloro che sono ammessi al percorso formativo."

Motivazione: la proposta mira a tutelare il personale specializzato all'estero che ha conseguito una specializzazione per le attività di sostegno.

Articolo 8

Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno

VI. Trasformazione posti in deroga e assunzioni con trentasei mesi

Sono apportate le seguenti modificazioni:

- Al comma 1 l'alinea «3. È riscritta come segue:

Sono rivisti criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

- Al comma 1 l'alinea 3-bis È riscritta come segue:

Su tutti i posti di sostegno inclusi in posti in deroga convertiti in organico di diritto qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con docenti e ATA per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo alla conversione a tempo indeterminato dal 1 settembre 2023 fino a compensare la riduzione degli organici prodotta da quanto disposto dall'articolo 1 comma 3 del D. P. R. 22 giugno 2009, n. 119.

Il comma 2 è soppresso.

Motivazione: la disposizione garantisce la continuità didattica degli insegnanti di sostegno indispensabile per assicurare una piena integrazione degli alunni con disabilità; in ossequio al disposto di cui alla L. 104/1992 e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2012, è necessario eliminare qualsiasi limite all'organico dei docenti di sostegno, la cui consistenza deve necessariamente essere adeguata alla popolazione degli studenti in situazione di disabilità e ricomprendere, senza eccezione alcuna, la deroga al rapporto 1:2 per tutte le situazioni certificate di grave disabilità. Vanno considerati l'aumento del numero dei contratti a tempo determinato raddoppiati dal 2015 al 2021 (Dati del Ministero dell'Istruzione) e ancora in crescita e l'urgenza di limitarne l'abuso così da rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d'infrazione 4231/2014 ancora oggi attiva

Sui posti in deroga – oltre 70000 posti per il 2023/24 secondo dati del Ministero dell'Istruzione, attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122 per soddisfare il diritto allo studio e all'integrazione scolastica degli studenti con disabilità - non possono essere disposte assunzioni a tempo indeterminato

Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i posti vacanti e disponibili sono messi nel novero del ricambio del turn-over, mentre i supplenti con contratti annuali (al 31 agosto) per giurisprudenza acclarata, devono avere lo stesso trattamento economico e giuridico dei docenti di ruolo; inoltre si continua ad applicare l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 128/13 nonché il raffreddamento della carriera disposto nelle ricostruzioni di carriera dei neo-assunti di cui al CCNI del 4/8/11.

Articolo 10

Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente per l'anno scolastico 2024/25

VII. Conferma nei ruoli

Si aggiunge in fine il comma:

1. Per la valorizzazione e la tutela di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, sono prorogati i contratti a tempo indeterminato, stipulati con clausola rescissoria del personale docente assunto in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali. Il Ministro dell'istruzione e del Merito procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto.

Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.

Motivazione: La norma intende attuare quanto previsto nell'Ordine del Giorno G/345/67/5 al DDL n. 345 approvato dal Senato per il personale docente assunto dalle graduatorie ad esaurimento e dalle graduatorie concorsuali senza aggravii per la finanza pubblica.

VIII. Assunzioni da GPS posto comune

Si aggiunge in fine il comma

Fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2023 sono estese ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune.

Motivazione: La proposta di modifica proroga la fase transitoria di reclutamento per rispondere all'abuso dei contratti a termine così da rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d'infrazione 4231/2014 ancora oggi attiva. In considerazione anche della prevista conclusione dei corsi abilitanti la modifica proposta intende rendere immediatamente disponibile per il reclutamento questo personale.

IX. Immissioni in ruolo specializzati estero

Si aggiunge in fine il comma

Fino al 31 dicembre 2026 si applicano le disposizioni di cui al comma 17 dell'articolo 5 del Decreto Legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74.

Motivazione: appare corretto ripristinare la validità della norma che ha garantito anche per i docenti in possesso di un titolo estero di specializzazione la possibilità di immissione in ruolo.

X. Concorso PNRR abilitante

Al fine di garantire la semplificazione delle procedure di reclutamento i concorsi di cui al DDG 2575 del 6 dicembre 2023 e DDG 2576 del 6 dicembre 2024 indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 conferiscono il titolo abilitante a coloro che superano le prove.

Motivazione: La proposta di modifica intende semplificare le procedure di reclutamento per rispondere all'abuso dei contratti a termine e al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d'infrazione 4231/201. La validità abilitante dei concorsi è anche in considerazione della soglia introdotta per il superamento delle prove di 70/100.

XI. Educazione civica come disciplina autonoma

Si aggiunge in fine il comma:

All'articolo 2 della Legge 20 agosto 2019, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 3 dell'articolo le parole "*nell'ambito del*" sono sostituite con "*in aggiunta al*"

Al comma 4 le parole "*ove disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia.*" Sono soppresse.

Il comma 9-bis è soppresso.

Motivazione: È necessario istituire la disciplina come materia autonoma ulteriore rispetto ai vigenti quadri orari. Per la scuola primaria e secondaria di primo grado la disciplina andrà impartita dai docenti dell'area storico-geografica, per la scuola secondaria di secondo grado è necessaria una preparazione specifica dei docenti, perciò indichiamo gli appartenenti alla classe di concorso A046. con utilizzo prioritario dei docenti che si trovano su posti di potenziamento, in modo da valorizzarne le specifiche professionalità.

Per le scuole secondarie di secondo grado, laddove l'insegnamento della disciplina richiede maggiori approfondimenti e prevede numerose implicazioni, è necessario che il ruolo di insegnante di Cittadinanza e Costituzione italiana e dell'Unione Europea sia svolto dal docente delle discipline giuridico-economiche. Specifico è, infatti, il suo bagaglio curricolare, il suo approccio ai temi da trattare, la sua sensibilità a canalizzare la vasta tipologia di comportamenti, anche quelli violenti, entro fattispecie delle quali è necessario conoscere anche il corollario della regolamentazione giuridica oltre che le mille implicazioni socio-culturali.

La proposta intende, al contempo, valorizzare le varie professionalità dei docenti in servizio su posto di potenziamento, garantendo risparmi di spesa laddove sono presenti insegnanti della classe concorsuale A046 all'interno dell'organico del potenziamento. Si evidenzia come, al 1° settembre 2018, più di 5.000 insegnanti di Scienze giuridiche ed economiche, regolarmente in servizio, siano sprovvisti di incarico di insegnamento e risultino "inquadri nel potenziamento dell'organico dell'autonomia delle scuole". Un loro coinvolgimento in queste operazioni assicurerebbe di avvalersi appieno delle spiccate professionalità e competenze che essi posseggono.

XII. Organico PNRR e Agenda sud

Si aggiunge in fine il comma:

Per l'anno scolastico 2024/25 sono riattivati fino al 30 giugno 2025 i contratti sottoscritti ai sensi dell'art. 21, comma 4-bis e comma 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

Motivazione: come segnalato dai Dirigenti Scolastici l'attivazione di questi contratti è in effetti oramai indispensabile per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Si inserisce l'Articolo 12-bis
Mobilità dei docenti assunti su posto a tempo determinato

XIII. Mobilità docenti assunti su posto a TD

Sono attuati per le operazioni di mobilità dell'anno 2024/25 provvedimenti che rinnovano quanto contenuto nell'intesa tra MIM e OO.SS. del 13 giugno 2023 per consentire a tutti i docenti assunti a tempo determinato per il 2023/24 con incarico finalizzato al ruolo di partecipare alle procedure di assegnazione provvisoria.

Motivazione: l'Intesa tra MIM e OO.SS. del 13 giugno 2023 ha autorizzato per la mobilità 2023/24 i docenti assunti con incarico a tempo determinato finalizzato al ruolo a presentare domanda di assegnazione provvisoria cartacea al fine di evitare disparità di trattamento e consentire l'armonizzazione tra esigenze familiari e lavorative

Considerato che:

- i docenti che hanno superato la procedura di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, come modificato dal DL 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, sono assunti dapprima a tempo determinato e l'anno successivo in ruolo e che non tutte le procedure si sono concluse in tempo utile – per l'a.s. 2022/23 – nelle varie regioni e, all'interno di queste, per tutte le classi di concorso.
 - per il 2023/2024 anche la procedura di assunzione da GPS sostegno 2023/24 prevista dal commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. gli aspiranti sono stati assunti con incarico a tempo determinato, finalizzato al ruolo
- È opportuno prevedere per tutte queste categorie di personale la possibilità di partecipare ai movimenti di mobilità annuale.

Si inserisce l'articolo 13 bis

Misure urgenti in materia di copertura delle posizioni di lavoro dei Direttori dei servizi generali e amministrativi, di sostituzione del titolare di incarico di Direttore dei servizi generali e amministrativi e incremento dell'indennità di direzione parte variabile dei Direttori dei servizi generali e amministrativi.

XIV. Misure urgenti DSGA

1. Al fine di dare copertura a tutti i posti del contingente organico dei Direttori dei servizi generali e amministrativi definito con Decreto Interministeriale 30 giugno 2023, n. 127, nelle more della definizione delle procedure per la progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione di cui al D.M. n. 74 del 12 aprile 2024 e per il concorso ordinario relativo alla medesima area, si procede come segue:

- l'incarico di Direttore dei servizi generali e amministrativi viene prioritariamente conferito ad altro funzionario già titolare di incarico di Direttore dei servizi generali e amministrativi su base esclusivamente volontaria e con il riconoscimento integrale dell'indennità di direzione prevista dall'art. 56 del CCNL 18 gennaio 2024;

- qualora non vi sia un numero sufficiente di disponibilità da parte di altri titolari di incarico di Direttore dei servizi generali e amministrativi, tale da garantire la copertura di tutti i posti del relativo contingente organico, l'incarico di Direttore dei servizi generali e amministrativi verrà conferito ad assistente amministrativo - individuato sulla base dei criteri definiti con apposito Decreto Ministeriale da emanare entro trenta (30) giorni dall'entrata in vigore della presente Legge - secondo il seguente ordine:

- assistente amministrativo a tempo indeterminato in possesso di specifica laurea magistrale e almeno cinque anni di esperienza maturata nell'area degli assistenti;

- assistente amministrativo a tempo indeterminato con diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno dieci anni di esperienza maturata nell'area degli assistenti.

All'assistente amministrativo con incarico di Direttore dei servizi generali e amministrativi sarà corrisposto il trattamento economico di cui all'art. 56 del CCNL 18 gennaio 2024, in luogo del trattamento economico in godimento come assistente amministrativo.

2. Qualora il titolare dell'incarico di Direttore dei servizi generali e amministrativi sia assente dall'inizio e per l'intero anno scolastico (fino al 31 agosto), o per un periodo unico continuativo superiore a tre (3) mesi, la sostituzione dello stesso avviene secondo le disposizioni di cui all'art. 57 del CCNL 18 gennaio 2024, con la precisazione che l'incarico ad interim può essere conferito solo su base esclusivamente volontaria del sostituto e con il riconoscimento integrale dell'indennità di direzione prevista dall'art. 56 del CCNL 18 gennaio 2024.

Qualora non vi siano disponibilità da parte di altri titolari di incarico di Direttore dei servizi generali e amministrativi, l'incarico di Direttore dei servizi generali e amministrativi per sostituzione del titolare assente, verrà conferito a personale con ruolo di assistente amministrativo - individuato sulla base dei criteri definiti con apposito Decreto Ministeriale da emanare entro trenta (30) giorni dall'entrata in vigore della presente Legge - secondo il seguente ordine:

- assistente amministrativo a tempo indeterminato in possesso di specifica laurea magistrale e almeno cinque anni di esperienza maturata nell'area degli assistenti;

- assistente amministrativo a tempo indeterminato con diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno dieci anni di esperienza maturata nell'area degli assistenti.

All'assistente amministrativo con incarico di Direttore dei servizi generali e amministrativi per sostituzione del titolare assente, sarà corrisposto il trattamento economico di cui all'art. 56 del CCNL 18 gennaio 2024, in luogo del trattamento economico in godimento come assistente amministrativo.

3. La disciplina di cui al precedente comma 2 si applica altresì per il conferimento degli incarichi riguardanti l'ulteriore numero di autonomie scolastiche, limitatamente all'anno scolastico 2024/2025, deciso dalle Regioni in base all'ex art. 5, comma 3, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215.

4. Al fine di consentire l'incremento dell'indennità di direzione parte variabile al personale titolare di incarico di Direttore dei servizi generali e amministrativi secondo quanto previsto dall'art. 56 del CCNL 18 gennaio 2024, in aggiunta alle risorse di cui al fondo per il miglioramento dell'offerta formativa con il quale è finanziata la parte variabile, viene istituito un fondo dell'importo di euro cinquantacinque (55) milioni, lordo stato.

La definizione degli importi da incrementare è stabilita con il contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) concernente l'utilizzo del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (FMOF) a partire dall'anno scolastico 2024/2025.

Motivazione: Estremamente preoccupante appare la situazione venutasi a delineare in tema di copertura delle posizioni di lavoro dei Direttori dei servizi generali e amministrativi all'esito degli ultimi pensionamenti, nonché delle recenti procedure di mobilità conseguenti all'ormai noto sistema di dimensionamento della rete scolastica nazionale, attuato con la Legge n. 197/2022.

Le unità di posti vacanti che risultano disponibili per l'a.s. 2024/25, relativamente alle sopra citate posizioni di lavoro, sono pari a n. 2341, pertanto oltre il 31% su 7.461 unità dei posti in organico che dovranno

necessariamente essere ricoperti a decorrere dal 1° settembre 2024 al fine di garantire il regolare avvio del prossimo anno scolastico ormai alle porte.

Sebbene per il futuro i posti vacanti e disponibili potranno essere ricoperti all'esito del prossimo concorso ordinario, nonché della procedura valutativa per la progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione di cui al D.M. n. 74 del 12 aprile 2024 ad oggi in corso di definizione, nelle more della conclusione delle suddette procedure, un intervento legislativo che miri a disciplinare la copertura di tutti i posti del contingente organico dei Direttori dei servizi generali e amministrativi, definito con Decreto Interministeriale 30 giugno 2023, n. 127, è assolutamente indifferibile.

Di estrema urgenza appare, altresì, la necessità di dettare una disciplina in tema di sostituzione del titolare di incarico di Direttore dei servizi generali e amministrativi con conseguente previsione di finanziamento per incrementare l'indennità di direzione parte variabile spettante al Direttore S.G.A.

Art. 14

Disposizioni in materia di durata del servizio all'estero del personale della scuola

XV. Durata servizio all'estero

Si inserisce il comma:

“Al comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, la parola “sei” è sostituita con la parola “nove”. La parola “sessennale” è sostituita con la parola “novennale”.

Motivazione: Con l'articolo 14 del presente D.L. la durata del mandato all'estero del personale scolastico, di cui all'articolo 21 del D.lgs 13 aprile 2017 n°64 passa da 6 a 9 anni consecutivi in un unico mandato, mentre la durata della validità delle graduatorie resta di 6 anni e quindi si disallinea rispetto alla durata del mandato. Questo emendamento serve ad allineare la durata della validità delle graduatorie per la destinazione all'estero di cui all'articolo, 19 del D.lgs 13 aprile 2017 n°64, con la durata del mandato dopo le novità introdotte dall'articolo 14 del presente D.L.

Questo allineamento è necessario affinché il personale attualmente nelle graduatorie non esaurite o che sta in questi giorni svolgendo le prove di selezione per inserirsi nelle nuove graduatorie che si sono esaurite e che verranno formate a luglio al termine delle prove di selezione, possa avere la possibilità di essere destinato all'estero.

La durata del mandato e la durata delle graduatorie devono coincidere per questioni procedurali/amministrative. Il non allineamento inoltre renderebbe inutile il lavoro di preparazione svolto dal personale scolastico per partecipare alle selezioni e inserirsi in graduatoria, poiché con la nuova durata del mandato i rientri dall'estero non saranno più dopo 6 anni ma dopo 9 anni e quindi il turn over, rientri/partenze non avverrà più con cadenza sessennale ma novennale.

XVI. Durata servizio all'estero e valorizzazione del personale/1

Si inserisce il comma:

“Al comma 4 dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 64, la parola “sei” è sostituita con la parola “nove”. La parola “sessennale” è sostituita con la parola “novennale”.

All'articolo 21 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 64, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: 1 bis: "Il personale che in tutta la sua carriera lavorativa ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione previste dall'articolo 19 e può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in tutta la carriera scolastica."

Al comma 2 dell'articolo 21 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n°64 dopo la frase "Il personale di cui al presente capo può essere destinato all'estero se assicura una permanenza in servizio all'estero", la parola "sei" è sostituita con la parola "tre".

Il comma 8 dell'articolo 37 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 64 è abrogato.

Motivazione: *modifica al comma 4 dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n° 64*

Con l'articolo 14 del presente D.L. la durata del mandato all'estero del personale scolastico, di cui all'articolo 21 del D.lgs 13 aprile 2017 n°64 passa da 6 a 9 anni consecutivi in un unico mandato, mentre la durata della validità delle graduatorie resta di 6 anni e quindi si disallinea rispetto alla durata del mandato. Stante che sicuramente tutti i docenti attualmente in servizio all'estero opereranno per il mandato unico di 9 anni.

Questo emendamento serve ad allineare la durata della validità delle graduatorie per la destinazione all'estero di cui all'articolo, 19 del D.lgs 13 aprile 2017 n°64, con la durata del mandato dopo le novità introdotte dall'articolo 14 del presente D.L.

Questo allineamento è necessario affinché il personale attualmente nelle graduatorie non esaurite o che sta in questi giorni svolgendo le prove di selezione per inserirsi nelle nuove graduatorie che si sono esaurite e che verranno formate a luglio al termine delle prove di selezione, possa avere la possibilità di essere destinato all'estero.

La durata del mandato e la durata delle graduatorie devono coincidere per questioni procedurali/amministrative. Il non allineamento inoltre renderebbe inutile il lavoro di preparazione svolto dal personale scolastico per partecipare alle selezioni e inserirsi in graduatoria, poiché con la nuova durata del mandato i rientri dall'estero non saranno più dopo 6 anni ma dopo 9 anni e quindi il turn over, rientri/partenze non avverrà più con cadenza sessennale ma novennale.

Motivazione *modifica al comma 1 e 2 dell'articolo 21 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n° 64 e abrogazione comma 8 articolo 37*

Con l'approvazione del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n° 64, in particolare il disposto combinato dei commi 1 e 2 dell'articolo 21 e comma 8 dell'articolo 37, si è determinato che solo ed esclusivamente il personale che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a 6 e fino a 9 anni, ha perso il diritto di partecipare alle selezioni per la formazione delle graduatorie, di reinserirsi in graduatoria e di essere, se in posizione utile, destinato ancora a prestare servizio all'estero per raggiungere il limite massimo di 12 anni in 2 diversi mandati che oggi può essere raggiunto da tutto il resto del personale scolastico di ruolo.

La norma è evidentemente discriminatoria. Il presente emendamento ha l'obiettivo di eliminare questa discriminazione e di dare anche al personale scolastico che ha svolto più 6 anni e fino ad un massimo di 9 anni all'estero di potere arrivare a svolgere 12 anni in 2 mandati superando 2 prove di selezione, come tutto il resto del personale scolastico. Inoltre si riduce la durata da 3 a 6 anni gli anni di servizio da svolgere in Italia per favorire maggiore presenza di personale nelle graduatorie del personale scolastico da destinare all'estero.

XVII. Durata servizio all'estero e valorizzazione del personale/2

L'articolo 14 comma 1 è riscritto come segue:

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In alternativa a quanto previsto ai commi 1 e 2, il personale che ha prestato servizio all'estero per non oltre sei anni scolastici nell'arco della vita lavorativa, compresi quello in corso e quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero, può optare per permanere all'estero per un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi nell'arco dell'intera carriera, compreso quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. L'opzione è esercitata non oltre l'ultimo giorno del sesto anno scolastico del primo sessennio di permanenza all'estero e non è revocabile dopo la scadenza di tale termine.

Dopo l'articolo 14 viene inserito il seguente articolo 14 bis:

“Al comma 4 dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 64, la parola “sei” è sostituita con la parola “nove”. La parola “sessennale” è sostituita con la parola “novennale”.

All'articolo 21 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 64, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:
1 bis: “Il personale che in tutta la sua carriera lavorativa ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione previste dall'articolo 19 e può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in tutta la carriera scolastica.”

Al comma 2 dell'articolo 21 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n°64 dopo la frase “Il personale di cui al presente capo può essere destinato all'estero se assicura una permanenza in servizio all'estero”, la parola “sei” è sostituita con la parola “tre”.

Il comma 8 dell'articolo 37 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 64 è abrogato

Motivazione modifica articolo 14 comma 1

L'articolo in questione discrimina il personale scolastico che sta svolgendo il sesto anno di servizio nelle istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee (SCI), sia rispetto ai colleghi in servizio al sesto anno nelle scuole europee (SEU), sia rispetto ai colleghi in servizio al quinto anno nelle istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee (SCI).

Senza la modifica all'articolo 14 comma 1 del presente decreto, proposta con questo emendamento, il personale scolastico in servizio al sesto anno nelle scuole europee (SEU) e il personale scolastico in servizio al quinto anno nelle istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee (SCI) potranno optare per la proroga da 6 a 9 anni prevista dall'articolo in questione e svolgere un mandato unico continuativo di 9 anni di servizio all'estero. Tutto questo personale è stato collocato fuori ruolo a prestare servizio all'estero dopo avere superato la stessa selezione e quindi dalle stesse graduatorie, ma inspiegabilmente l'articolo 14 comma 1 esclude dalla proroga il personale scolastico che sta svolgendo il sesto anno di servizio nelle istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee (SCI), determinando una discriminazione immotivata e probabilmente priva della necessaria legittimità costituzionale rispetto al pari trattamento dei cittadini di fronte alla legge. L'approvazione di questo emendamento eliminerebbe questa discriminazione.

Motivazione modifica al comma 4 dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n° 64

Con l'articolo 14 del presente D.L. la durata del mandato all'estero del personale scolastico, di cui all'articolo 21 del D.lgs 13 aprile 2017 n°64 passa da 6 a 9 anni consecutivi in un unico mandato, mentre la durata della validità delle graduatorie resta di 6 anni e quindi si disallinea rispetto alla durata del mandato. Stante che sicuramente tutti i docenti attualmente in servizio all'estero opereranno per il mandato unico di 9 anni.

Questo emendamento serve ad allineare la durata della validità delle graduatorie per la destinazione all'estero di cui all'articolo, 19 del D.lgs 13 aprile 2017 n°64, con la durata del mandato dopo le novità introdotte dall'articolo 14 del presente D.L.

Questo allineamento è necessario affinché il personale attualmente nelle graduatorie non esaurite o che sta in questi giorni svolgendo le prove di selezione per inserirsi nelle nuove graduatorie che si sono esaurite e che verranno formate a luglio al termine delle prove di selezione, possa avere la possibilità di essere destinato all'estero.

La durata del mandato e la durata delle graduatorie devono coincidere per questioni procedurali/amministrative. Il non allineamento inoltre renderebbe inutile il lavoro di preparazione svolto dal personale scolastico per partecipare alle selezioni e inserirsi in graduatoria, poiché con la nuova durata del mandato i rientri dall'estero non saranno più dopo 6 anni ma dopo 9 anni e quindi il turn over, rientri/partenze non avverrà più con cadenza sessennale ma novennale.

Motivazione *modifica al comma 1 e 2 dell'articolo 21 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n° 64 e abrogazione comma 8 articolo 37.*

Con l'approvazione del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n° 64, in particolare il disposto combinato dei commi 1 e 2 dell'articolo 21 e comma 8 dell'articolo 37, si è determinato che solo ed esclusivamente il personale che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a 6 e fino a 9 anni, ha perso il diritto di partecipare alle selezioni per la formazione delle graduatorie, di reinserirsi in graduatoria e di essere, se in posizione utile, destinato ancora a prestare servizio all'estero per raggiungere il limite massimo di 12 anni in 2 diversi mandati che oggi può essere raggiunto da tutto il resto del personale scolastico di ruolo.

La norma è evidentemente discriminatoria. Il presente emendamento ha l'obiettivo di eliminare questa discriminazione e di dare anche al personale scolastico che ha svolto più 6 anni e fino ad un massimo di 9 anni all'estero di potere arrivare a svolgere 12 anni in 2 mandati superando 2 prove di selezione, come tutto il resto del personale scolastico. Inoltre si riduce la durata da 3 a 6 anni gli anni di servizio da svolgere in Italia per favorire maggiore presenza di personale nelle graduatorie del personale scolastico da destinare all'estero.

Articolo 15

Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle attività di ricerca

XVIII. Misure a sostegno delle assunzioni negli Enti e nelle Istituzioni di Ricerca

Si inserisce il comma:

Nel rispetto dei vincoli di bilancio e in coerenza con la normativa contrattuale vigente, per il personale degli Enti e le Istituzioni di Ricerca di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, il limite complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale fissato all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato a seguito delle assunzioni previste dalla legge, prendendo a riferimento il personale in servizio al 31 dicembre 2023, garantendo l'invarianza del valore medio pro-capite del fondo per la contrattazione integrativa.

Motivazione: in considerazione delle misure finanziarie a sostegno della ricerca pubblica e in previsione quindi di nuove assunzioni di personale previste dalla legge, è necessario garantire l'adeguamento dei fondi del salario accessorio negli Enti e nelle Istituzioni di Ricerca.

XIX. Misure a sostegno della contrattazione integrativa negli Enti e le Istituzioni di Ricerca

Si inserisce il comma:

All'art. 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 2018, dopo le parole "predetto termine" al comma 4 quinquies, è inserito il seguente comma 5:

"Nel rispetto dei vincoli di bilancio e in coerenza con la normativa contrattuale vigente, al fine di assicurare la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza nelle attività di ricerca, gli Enti e le Istituzioni di Ricerca di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio".

Motivazione: nel rispetto dei vincoli di bilancio degli Enti, la norma consente di adeguare i fondi per il salario accessorio finalizzato alla realizzazione e sviluppo delle attività istituzionali di ricerca.

XX. Misure per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli Enti di Ricerca

Si inserisce il comma:

Il comma 310 lettera c) l'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente:

" c) 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Gli enti pubblici di ricerca provvedono all'assegnazione del 50% delle risorse al personale in ragione dell'esperienza professionale maturata, degli strumenti premiali di cui all'art. 20 del Dlgs. 150/09 nonché, della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo. "

• Il comma 309 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2023 n. 2013, è sostituito dal seguente:

"Le risorse di cui al comma 308 sono destinate, quanto a 14,52 milioni di euro, per la promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al comma 310. I restanti 20,80 milioni di euro sono finalizzati per il 50 per cento alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo in ragione delle specifiche attività svolte nonché del

raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 310 sono individuati i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo. Gli enti provvedono all'assegnazione delle risorse al personale tecnico amministrativo in ragione dell'esperienza professionale maturata, degli strumenti premiali di cui all'art. 20 del Dlgs. 150/09, nonché della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al comma 310. Il rimanente 50 per cento delle risorse è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.”

Motivazione: in analogia a quanto definito per il settore Università è necessario rimuovere il vincolo stringente di destinazione che lega l'erogazione delle risorse alla partecipazione ad “appositi progetti finalizzati” che limita la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo. L'obiettivo è quello di consentire un incremento dei trattamenti fondamentali e fornire agli Enti maggiori strumenti di valorizzazione del personale in base alle effettive esigenze di ciascuna istituzione, ivi comprese lo sviluppo delle carriere.

XXI. Contratti di Ricerca.

Si inserisce il comma:

Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il comma 6 dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n.240, è sostituito dal seguente:

“6. L'importo e il trattamento giuridico del contratto di ricerca di cui al presente articolo sono stabilite in sede di contrattazione collettiva. L'importo del contratto di ricerca deve essere, in ogni caso, individuato in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. La spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati.”

Motivazione: È fondamentale il CCNL definisca le tutele del lavoro subordinato relative al personale assunto con contratto di ricerca oltre all'importo del contratto.

Si inserisce l'Articolo 15-bis Valorizzazione del personale dell'Università e AFAM

XXII. Valorizzazione del personale dell'Università

1. L'articolo 24 ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 è così riscritto

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nonché nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, al fine di svolgere attività professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture, nonché di tutela della proprietà industriale, le università possono assumere personale di alto profilo tecnico-scientifico con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.

2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in una sezione separata dalle nuove aree degli Operatori,

dei Collaboratori, dei Funzionari e delle Elevate Professionalità. L'inquadramento del Tecnologo universitario sarà ripartito in tre fasce (III, II, I livello), con caratteristiche pari a quelle già in essere negli Enti Pubblici di Ricerca, onde permettere anche la mobilità intracomparto. Il trattamento economico non potrà essere inferiore a quello spettante al personale dell'Area dei Funzionari per il Tecnologo di III livello e dell'Area delle Elevate Professionalità per il Tecnologo di II livello.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli, non inferiori al titolo di laurea magistrale, e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale a tempo determinato di cui all'articolo 24-bis e quale tecnologo personale già in servizio a tempo indeterminato

inquadrate nell'Area dei Funzionari (ex personale tecnico D) e nell'Area delle Elevate Professionalità (ex personale tecnico EP) che abbia svolto nella sua carriera professionale mansioni equiparabili a quelle del tecnologo

4. In via di prima applicazione, è data la possibilità, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, inquadrato nell'Area dei Funzionari (ex personale tecnico D) e nell'Area delle Elevate Professionalità (ex personale tecnico EP), in possesso, del titolo di Laurea Magistrale o diploma di Laurea vecchio ordinamento, in materie coerenti con le attività svolte, che abbia svolto, per almeno cinque anni, documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, alla didattica e alle attività di trasferimento tecnologico di essere reinquadrato nei rispettivi ruoli di Tecnologo di III e di II fascia, a tempo indeterminato, in un corrispondente livello economico, previa una valutazione di idoneità da effettuarsi secondo le modalità di cui al successivo comma

5. Le valutazioni di idoneità verranno effettuate, presso i Dipartimenti di appartenenza, da apposite commissioni composte da tre docenti universitari, possibilmente afferenti a settori scientifici disciplinari coerenti con le attività svolte dai candidati. Le valutazioni sono basate esclusivamente sui seguenti titoli e attività svolte dal candidato:

* pubblicazioni scientifiche e/o report tecnico-scientifici comprovanti attività scientifica maturata per almeno un quinquennio;

* Titoli superiori a quelli richiesti al precedente comma 4

* Dottorato di ricerca, master universitario di II livello, diploma accademico di specializzazione, diploma di perfezionamento o master in materie coerenti con lo specifico profilo professionale da ricoprire;

* partecipazione ad attività di gruppi di ricerca e a progetti di ricerca nazionali o internazionali;

* incarichi di responsabile/referente tecnico/scientifico di attività di trasferimento tecnologico (convenzioni tecnico/scientifiche, accordi quadro, ecc.);

* incarichi di responsabilità di strutture tecniche (laboratori e strumentazioni) e di servizi;

* coordinamento e/o partecipazione alle attività tecniche/scientifiche di centri di ricerca dipartimentali / consorzi universitari;

* organizzazione e/o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero;

* incarichi di docenza nell'ambito di progetti nazionali/esteri per attività di formazione continua (lifelong learning), master e formazione superiore;

* partecipazione ad attività di orientamento e interazione con scuole superiori;

* conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore

* associazione come Tecnologo ad Enti Pubblici di Ricerca;

* risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti;

* specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di studio o ricerca.

Motivazione: Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nonché nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, al fine di svolgere attività professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture, nonché di tutela della proprietà industriale, si ritiene opportuna la valorizzazione di personale di alto profilo tecnico-scientifico con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.

XXIII. Compensi AFAM

Per l'attuazione delle iniziative finanziate in tutto o in parte tramite i fondi del PNRR, i compensi e le indennità spettanti al presidente, al direttore, ai componenti del consiglio di amministrazione, ai componenti del nucleo di valutazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.508, sono assegnati in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Motivazione: Analogamente a quanto previsto dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)) per il presidente e i componenti del CNEL nonché per i Commissari straordinari alla realizzazione di alcune infrastrutture urgenti, si prevede che per la tempestiva, efficace ed efficiente attuazione delle iniziative finanziate in tutto o in parte tramite i fondi del PNRR, da parte delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che consente alle pubbliche amministrazioni l'attribuzione di incarichi dirigenziali e direttivi nonché di studio e di consulenza, a soggetti, lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, solo a titolo gratuito e a condizione che gli incarichi – se dirigenziali e direttivi -siano di durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile.

L'emendamento non reca nuovi ed ulteriori oneri per la finanza pubblica perché, a norma del comma 342 dell'articolo 1 della legge 190/2014, i compensi e le indennità nonché i rimborsi per le spese sostenute, del presidente, del direttore e dei componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono a carico dei bilanci delle medesime istituzioni. Il decreto ministeriale 1584 del 12 dicembre 2023, con il quale viene ripartito il fondo annuale 2023 per il funzionamento amministrativo e didattico tra le istituzioni AFAM statali (registrato dalla corte dei conti il 27 dicembre 2023) prevede espressamente le risorse per i compensi per gli organi di governo (per il 2023, € 5.020.790 destinate all'erogazione dei compensi sia per il 2023 che per l'anno 2022. Circa due milioni di euro per l'anno 2022 (ai sensi dell'art. 1 commi 303 e 304 della legge di bilancio 2022, Legge 234/21) e € 3.020.790 per il 2023). Tale cifra, che costituisce l'importo a regime, è stata prelevata dallo specifico capitolo di bilancio dedicato ai contributi agli istituti superiori di studi musicali non statali (art. 5-bis del dl 75/23). Pertanto non si tratta di ulteriori risorse ma di uno spostamento di risorse già disponibili.

E' necessario ricordare infatti che la legge 234/21 ha ripristinato a decorrere dal 2022 il compenso per il Presidente del Consiglio amministrazione delle istituzioni afam che era stato eliminato dalla legge di bilancio 2015 (legge 190/14, art. 1 comma 342) nonché i compensi per presidente e componenti del nucleo di valutazione che erano stati eliminati dalla Legge di bilancio 2018 (Legge 205/17, art. 1 comma 645).

XXIV. Pianisti accompagnatori

All'art. 1 comma 892 della legge 178/2020 dopo “ in misura pari all'attuale profilo EP1 del comparto” è aggiunta la seguente frase “tra le figure di elevate qualificazioni nell'area didattica.”

Motivazione: La specifica serve, in fase di determinazione delle posizioni nella procedura di istituzione di tali profili nel prossimo CCNL di riferimento, per delineare meglio le posizioni di accompagnatore al pianoforte, di accompagnatore al clavicembalo che svolgono funzioni di elevato profilo per la specificità della mansione tecnico pratica di supporto alla didattica .